

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONTRATTO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI _____

Il giorno _____ di _____ dell'anno _____, in Ancona, alla Via Gentile da Fabriano n. 9, presso la sede della Giunta regionale

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale, con deliberazione n. _____ del _____, ha nominato il Dott. quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria territoriale di _____ ;
- che il Dott., con nota acquisita agli atti in data _____ prot. n. _____ ha dichiarato:
 1. l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste specificatamente dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. n. 39/ 2013 e dall'art. 3, co. 11, del D.Lgs. n. 502/1992;
 2. di essere iscritto nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto

TRA

la Regione Marche, di seguito denominata Regione, codice fiscale 80008630420, (P.I. 00481070423) rappresentata, ai fini del presente atto dal Presidente della Giunta, domiciliato per la carica ad Ancona, Via Gentile da Fabriano, n. 9;

e

il Dott. _____, in prosieguo Direttore Generale, residente a _____ in Via _____, Codice Fiscale _____.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Conferimento incarico e durata)

1. La Regione Marche conferisce al Dott. _____, che accetta, l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di _____.
2. L'incarico è conferito ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 26 della L.R. n. 19/2022 con decorrenza dal _____ e con scadenza il 31 maggio 2027.

3. Alla scadenza del contratto l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso.
4. L'incarico è rinnovabile dalla Regione per una sola volta.

Art. 2

(Oggetto della prestazione ed Obiettivi di nomina)

1. Il Direttore generale si impegna a svolgere le funzioni stabilite dalla normativa statale e regionale nonché ogni funzione connessa all'attività di gestione dell'azienda disciplinata da atti normativi e di programmazione nazionali, regionali e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale, assumendosi ogni responsabilità connessa.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Direttore generale è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché al rispetto dei principi di corretta gestione economica delle risorse attribuite e introitate e altresì al rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 dell'Intesa Stato Regioni n. 2171 del 23 marzo 2005.
3. Il Direttore Generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli stessi obiettivi e del rispetto dei principi e degli obblighi di cui al comma 2, ed in particolare della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, considerato obiettivo strategico, che saranno oggetto di verifica trimestrale ai sensi dell'art. 6 dell'Intesa Stato Regioni n. 2171 del 23 marzo 2005 e di verifica annuale e biennale ai sensi dell'art 5, comma 1, lettera a) e b) del presente contratto.
4. Il Direttore Generale si impegna a dare attuazione agli obiettivi stabiliti nel Piano socio-sanitario regionale e nell'atto aziendale e agli obiettivi specifici stabiliti annualmente dalla Giunta regionale.
5. L'allegato 1 al presente contratto definisce, in applicazione dell'art. 2, co. 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i. gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse e agli obiettivi di trasparenza, il cui raggiungimento, unitamente alla verifica sui risultati aziendali conseguiti, verrà valutato nei termini e per le finalità di cui allo stesso art. 2 D.Lgs, n. 171/2016 e s.m.i.
6. Gli obiettivi di trasparenza di cui al comma 5 sono finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, che devono essere indicati in modo sia aggregato sia analitico.

Art. 3

(Obblighi del Direttore Generale)

1. Il Direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, assicurando la presenza giornaliera in servizio. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
2. L'incarico è compatibile, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, con lo svolgimento di altre attività purché le stesse siano direttamente connesse al ruolo ricoperto, abbiano natura sporadica ed occasionale e siano svolte a titolo gratuito.
3. Il Direttore Generale, qualora sia iscritto ad un Albo o Elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.
4. Il Direttore Generale è tenuto a al rispetto degli obblighi di riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e/o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
5. Il Direttore Generale assume tutti gli obblighi di informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali e regionali e si impegna a fornire alla Regione e ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste.
6. Ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.L. n. 347/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 405/2001 e modificato dall'art. 3, co. 168 della L. n. 350/2003, il Direttore Generale è tenuto all'attuazione, nell'acquisto di beni e servizi, dei principi di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999, nonché all'utilizzo degli altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere conforme della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
7. Per quanto attiene la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria, il Direttore Generale è altresì tenuto all'osservanza delle prescrizioni, di cui all'art. 15, co. 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, nonché di tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di acquisto di beni e servizi.

Art. 4

(Trattamento economico e rimborso spese)

1. Al Direttore Generale spetta il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo, ai sensi della D.G.R. n. 728 del 30 maggio 2023, di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00 euro), da corrispondersi per dodici mensilità posticipate di pari ammontare.

2. Il trattamento economico così determinato è, in particolare, comprensivo anche di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Con la sottoscrizione del contratto, il Direttore Generale accetta il corrispettivo e riconosce allo stesso effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.

3. Tale trattamento economico può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20% del medesimo trattamento economico, da corrispondere in un'unica soluzione, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

4. Ai sensi dell'art. 1, co. 865, della legge n. 145 del 31/12/2018, il 30% dell'indennità di risultato è correlata all'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente (calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013).

5. La predetta quota del 30% dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

6. In attuazione di quanto previsto all'art. 2 del D.L. n. 347 del 18 settembre 2001, convertito nella legge 16 novembre 2001 n. 405, il mancato rispetto da parte del Direttore Generale della normativa vigente in materia di appalti e di contenimento della spesa sanitaria per beni e servizi non dà luogo all'erogazione del trattamento economico integrativo, in coerenza con le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1264 del 12 novembre 2007.

7. Al Direttore Generale, per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i Direttori Generali dello Stato di livello C.

Art. 5

(Verifiche)

1. La Giunta regionale effettua la verifica dei risultati aziendali:

- a. annualmente, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f) punto 2, della L.R. n. 19/2022, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati,
- b. trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina ai sensi dell'art. 2, co. 4, del D.Lgs. n. 171/2016.

2. L'esito della verifica di cui al punto 1, lett. a) inferiore al 70% del punteggio massimo attribuibile comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente risoluzione del presente contratto, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. L'esito negativo della verifica di cui al punto 1, lett. b) comporta, ai sensi del citato art. 2, co. 4 del D.Lgs. n. 171/2016, la decadenza immediata dall'incarico con la conseguente risoluzione del presente contratto, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. La Giunta effettua, altresì, la verifica trimestrale sul rispetto da parte del Direttore degli obblighi stabiliti dall'art. 6 dell'Intesa Stato Regioni n. 2171 del 23 marzo 2005. Tali verifiche verranno effettuate rispetto alle risorse assegnate a qualsiasi titolo anche in via provvisoria.

L'esito negativo di tale verifica comporta la decadenza dall'incarico, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, in caso di mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione o nel caso di mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati nei tempi indicati (30 settembre nel caso che la situazione di disequilibrio sia stata certificato nel primo o nel secondo trimestre e 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre).

Art. 6

(Assenza o impedimento)

1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario, su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età.

2. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, la Regione dichiara la decadenza dall'incarico del Direttore Generale e provvede alla sua sostituzione, ai sensi dell'art. 3, co. 6, del D.Lgs. n.502/1992.

Art. 7

(Dimissioni)

1. In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Generale è obbligato a darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale, tramite posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 60 giorni. In tale caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto.

2. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale di importo equivalente a n. 2 (due) quote mensili del trattamento economico annuo.

Art. 8

(Decadenza)

1. La Regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, dichiara la decadenza del Direttore generale dall'incarico, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 171/2016, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi, ovvero se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'allegato 1, ovvero, in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché in caso di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

2. La condanna penale, con sentenza passata in giudicato per fatti commessi dal Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni, in danno dell'Azienda costituisce motivo di decadenza e, conseguente risoluzione. Trova applicazione l'ipotesi di sospensione e di decadenza di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

3. La violazione delle direttive vincolanti di cui all'art. 20, co. 2, lett. e), della L.R. n. 19/2022 costituisce motivo di decadenza dall'incarico di Direttore Generale e, conseguente, risoluzione del contratto. La Regione contesta l'inadempimento per iscritto e prevede un termine massimo di trenta giorni per l'adeguamento. Nei successivi quindici giorni la Regione provvede a pronunciare l'eventuale decadenza.

4. E' inoltre prevista la decadenza dall'incarico nelle ipotesi di:

a. mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 2, lett. c), della legge n. 405/2001 e 52, co. 4, lett. d), della legge n. 289/2002. Per equilibrio economico-finanziario deve intendersi il rispetto dei vincoli economici contenuti nel bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento, adottato dalla Giunta regionale con specifica deliberazione;

b. mancata presentazione del piano di rientro ai sensi dell'art. 6 dell'Intesa Stato Regioni n. 2271 del 25/03/2005 o mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati nei tempi indicati: 30 settembre, nel caso che la situazione di disequilibrio sia stata certificato nel primo o nel secondo trimestre, e 31 dicembre, qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre;

c. mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali ai sensi del comma 7 bis dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992;

- d. mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro ai sensi dell'art. 1, co. 534, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
 - e. mancata rimozione delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, sopravvenute nel corso del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, entro 15 giorni dalla loro contestazione scritta da parte del responsabile del piano anticorruzione, secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013;
 - f. collocamento in quiescenza.
 - g. cancellazione dall'elenco nazionale di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. n.171/2016 ovvero iscrizione con limitazione ai sensi dell'art. 1 comma 7 quater del medesimo D.Lgs. 171/2016;
5. Costituisce, infine, causa di decadenza il mancato rispetto dei contenuti e dei termini relativi ai flussi informativi compresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario e richiamati dall'art. 3, co. 8, dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso, la Regione contesta l'inadempimento per iscritto e prevede un termine per la trasmissione dei dati e di giustificazioni da parte del direttore generale. Nei successivi quindici giorni la Regione provvede a pronunciare l'eventuale decadenza.
6. Per quanto non specificamente richiamato si fa rinvio alle cause di decadenza previste da leggi o regolamenti statali o regionali.

Art. 9

(Risoluzione del contratto)

1. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile:
 - a. nel caso di assenza od impedimento allo svolgimento delle funzioni decorso il periodo di tempo di sei mesi di cui all'art. 6 del contratto individuale;
 - b. nei casi di decadenza dall'incarico previsti nell'art. 8 e con i tempi e le modalità ivi previste;
 - c. nel caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 5.
2. La risoluzione produce effetto dal giorno del ricevimento, da parte del Direttore Generale, della comunicazione scritta della Regione e trasmessa con posta elettronica certificata.
3. A seguito della risoluzione del contratto, non spetta al Direttore Generale alcun indennizzo o indennità sostitutiva.

Art.10

(Garanzie e tutele)

1. Qualora si apra un procedimento di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile nei confronti del Direttore Generale, per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue

funzioni e che non siano commessi in danno dell'ente o della Regione, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda.

2. L'Azienda può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse.

3. Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Generale accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore stesso.

Art. 11

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui al titolo terzo, del libro V, del codice civile.

Art. 12

(Bollo e registrazione)

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del Direttore Generale.

Art. 13

(Foro competente)

1. Per ogni controversia comunque derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Ancona, li

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE

Sono approvati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli n. 6, 7, 8 e 12 del presente contratto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE

OBIETTIVI

1. Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

Il Direttore Generale è tenuto ad assicurare l'equilibrio di bilancio secondo quanto stabilito nel presente contratto.

2. Rispetto del tetto dei costi gestionali al netto degli scambi infragruppo.

Il Direttore Generale è tenuto ad assicurare il rispetto del tetto dei costi gestionali al netto degli scambi infragruppo assegnati a qualsiasi titolo anche in via provvisoria.

3. Rispetto del tetto di spesa annuale del personale.

Il Direttore Generale è tenuto ad assicurare il rispetto del tetto di spesa del personale definito dalla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente.

4. Rispetto adempimenti Lea assegnati.

Il Direttore Generale è tenuto ad assicurare il rispetto degli Adempimenti LEA previsti dalla normativa vigente

5. Rispetto obblighi di trasparenza, previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, che devono essere indicati in modo sia aggregato sia analitico.

Il Direttore Generale è tenuto a mettere in atto tutte le azioni finalizzate a dare piena rispondenza agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza in modo da rendere i dati pubblici di immediata comprensione e consultazione per il cittadino.

6. Rispetto dei tempi di trasmissione dei dati di interesse regionale.

7. PNRR

Il Direttore Generale è tenuto ad assicurare il rispetto dei target milestone previsti dal Piano operativo regionale.

8. Liste di attesa

Il Direttore Generale è tenuto ad assicurare che i volumi di prestazioni rientranti nel PNGLA, rilevato dal file C, siano almeno pari ai volumi di prestazioni erogate nell'anno 2019 e/o secondo target previsti tra gli obiettivi specifici annuali assegnati da parte della Giunta Regionale.

9. Potenziamento dei Servizi sanitari

Il Direttore Generale è tenuto ad assicurare la capillarità dei servizi ospedalieri sul territorio di competenza, in coerenza con le linee definite nel piano sociosanitario e in tutti gli atti attuativi dello stesso. L'obiettivo potrà essere integrato tramite target appositamente definiti in sede di assegnazione annuale degli obiettivi da parte della Giunta Regionale.

10. Azioni di efficientamento

Il direttore generale è tenuto a porre in essere le azioni di efficientamento di cui all'art. 47 commi 9 e 10 della LR. 19/2022, finalizzate a conseguire risultanze positive per garantire l'invarianza finanziaria della riorganizzazione del SSR.